

RETE FERROVIARIA ITALIANA
SOCIETÀ PER AZIONI
DIREZIONE INVESTIMENTI
PROGRAMMI SOPPRESSIONE P.L. E RISANAMENTO ACUSTICO

CONFERENZA DI SERVIZI

decisoria per la valutazione ed approvazione del Progetto Esecutivo delle opere sostitutive per la soppressione del Passaggio a Livello pedonale al km 10+805 della linea Avellino – Benevento, nel Comune di Tufo (AV).

DETERMINAZIONE CONCLUSIVA

La Responsabile della SO Programmi soppressione PL e Risanamento Acustico
La Presidente della Conferenza di Servizi

VISTO l'art. 9 comma 2 della legge 24 novembre 2000 n.340;

VISTA la L. 354/1998 *“Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n.241 e s. m. i. e in particolare gli artt. 14 e seguenti;

VISTO il T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 *“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”* e s.m.i.;

VISTO che la Determinazione Conclusiva di procedura di Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater della legge n. 241/1990, sostituisce ad ogni effetto tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni.

PREMESSO CHE:

- con la Convenzione n. 78/2017 e relativo Addendum del 17/02/2020 sottoscritti da RFI S.p.A. e Regione Campania è stato concordato il finanziamento, da parte della Regione, del progetto di *“elettrificazione, velocizzazione e ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria esistente della linea Salerno - Mercato S.S. - Avellino - Benevento e della tratta Mercato S.S. - Codola – Sarno”*;

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.536.472.466,00 Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300



Certificato n.
IT24/00001467



Certificato n.
IT24/00001469



Certificato n.
IT24/00001471





- in coerenza con i contenuti della Convenzione e in sinergia con il Comune di Tufo, è stata definita la soppressione del Passaggio a Livello pedonale al km 10+805 della linea ferroviaria Avellino-Benevento, nel territorio del medesimo Comune, mediante la realizzazione di un percorso pedonale alternativo;
- con la sottoscrizione della Convenzione attuativa (Rubrica Atti n. 50/2023) tra RFI S.p.A. e il Comune di Tufo è stata concordata ed effettuata la chiusura del passaggio a livello nelle more della realizzazione dell'opera sostitutiva;
- con Disposizione n. 4/AD in data 19/12/2025 a firma dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale di questa Società, è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 della L. 354/98, dell'art. 9 comma 2 della legge 340/2000 (legge di modifica della legge n. 241/1990 tuttora in vigore nella parte indicata) e dell'art. 14bis della legge 241/1990.
- con nota prot. n. RFI.DIN.PSRC\A0011\P\2026\0000019 del 12/01/2026, la Responsabile della Struttura Organizzativa Programmi Soppressione Passaggi a Livello e Risanamento Acustico della Direzione Investimenti di questa Società, in funzione di Presidente della Conferenza, ha convocato ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 della L. 354/98, dell'art. 9 comma 2 della legge 340/2000 e dell'art. 14-bis della legge 241/1990 l'anzidetta Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona per l'acquisizione delle autorizzazioni e nulla osta, comunque denominati, ai fini dell'approvazione del progetto medesimo;
- RFI S.p.A. con la nota prot. RFI.DIN.PSRA.ACS\A0011\P\2025\0000307 del 18/11/2025 ha richiesto alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino l'emissione del parere di competenza ai sensi dell'art. 41 D.lgs. 36/2023;
- la Soprintendenza relativamente alla tutela archeologica ha reso con nota prot. n. 0007480-P del 7/04/2026 parere favorevole con prescrizioni (cfr. *Infra*);
- con nota prot. n. RFI.DIN.PSRA\A0011\P\2026\0000597 del 28/05/2026 RFI S.p.A. ha sollecitato gli Enti a rendere i propri pareri o atti di assenso sul progetto in argomento;
- le opere previste ricadono integralmente in area ferroviaria; pertanto, non si rende necessario procedere ad espropriazioni.

CONSIDERATO CHE



Nell'ambito della Conferenza di Servizi sono pervenuti i sottoelencati pareri o note delle Amministrazioni e degli Enti interessati dal procedimento:

- **Ministero della Difesa - MO.TRA – Ufficio Movimento e Trasporti** ha trasmesso con la nota prot. n. M_D A0AD369 REG2026 0021928 del 2/03/2026 il proprio parere di competenza il cui contenuto si riporta di seguito in stralcio: *“omissis...tenuto conto che con la comunicazione n. M_D AEC60ED REG2026 0014356 del 24 feb.26 il Comando Territoriale Sud ha espresso il proprio nulla a carattere interforze, ESPRIME NULLA CONTRO alla realizzazione dell'intervento, a condizione che nelle successive fasi di progettazione e realizzazione dell'opera, siano rispettati i seguenti vincoli e prescrizioni:*
 - *venga effettuata una preventiva opera di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, nel rispetto dell'art. 22 del Decreto Legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 - modificato dal decreto legislativo n. 20 del 24 febbraio 2012, ovvero secondo le prescrizioni che saranno emanate, previa richiesta, dal competente Reparto Infrastrutture (Ufficio B.C.M. del 10° Reparto Infrastrutture in Napoli), previa istanza della ditta proponente (corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al link: <https://www.difesa.it/sgd-dna/staff/dt/geniodife/bonifica-bellica-sistematica-terrestre/31529.html>). Una copia del Verbale di Constatazione, rilasciato dal predetto Reparto, dovrà essere inviata anche ai Comandi Militari Territoriale competenti;*
 - *siano rispettate le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore della Difesa n. 146/394/4422 del 9 agosto 2000, “Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica”, la quale, ai fini della sicurezza di voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere: di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati); di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 metri; di tipo lineare costituite da elettrodotti a partire da 60 KV;*
 - *sia garantito il transito dei mezzi/sistemi d'arma in dotazione alle Forze Armate marcianti in maniera autonoma ovvero caricati sui c.d. “complessi traino” ovvero, in caso di sottopassi di altezza libera inferiore a 5 metri, sia osservato quanto disposto dal Decreto Ministeriale LL.PP. del 4 maggio 1990;*
 - *sia osservato il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” con specifico riferimento ai beni culturali di peculiare interesse militare.*



Ove nelle successive fasi di progettazione ed esecuzione vengano apportate varianti che possano interferire con i beni e le attività di questa Amministrazione Difesa, il proponente dovrà sottoporre le varianti progettuali individuate allo scrivente e al Comando Militare Territoriale competente per tutte le incombenze di legge.

Il presente parere ha validità di cinque anni dalla data di emissione, entro i quali devono essere avviati i lavori. Superato il predetto termine, il proponente dovrà interessare questa Amministrazione Difesa per l'eventuale emissione di una proroga di validità...omissis...".

- **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino** ha trasmesso la nota prot. n. 0007480-P del 7/04/2026 il cui contenuto si riporta di seguito in stralcio: “omissis...*Esaminata la documentazione tecnico-amministrativa pervenuta, questa Soprintendenza rileva quanto segue per quel che concerne la tutela paesaggistica:*

considerato che l'area oggetto di intervento è:

- *sottoposta alle disposizioni della Parte III e IV del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art.142 comma 1, lett.c) perché ricadente nell'area di 150 m dal Fiume Sabato;*
- *disciplinata dal PRG come Zona E2 — agricola di rispetto;*

visto che gli interventi previsti sono relativi a:

- *chiusura del passaggio a livello al km 10+805 mediante l'inserimento di un muro di contenimento su ambo i lati della sede ferroviaria. I muri di chiusura in calcestruzzo presentano entrambi altezza pari a 1,10 mt, spessore pari a 40 cm e ricoprimento del terreno sulla ciabatta di base pari a 40 cm. La larghezza della fondazione è pari a 1,20 mt e spessore pari a 40 cm. I muretti saranno rivestiti con pietra di Luserna sia in verticale che sulla testa del muro;*
- *realizzazione di un percorso pedonale in terra battuta, in affiancamento alla linea ferroviaria, con lunghezza complessiva pari a circa 300 m e larghezza pari a 1,50 m, delimitato da entrambi i lati da una recinzione metallica di altezza pari a 2,00 m. Il percorso pedonale sottopassa la linea ferroviaria in corrispondenza della spalla del ponte ferroviario esistente sul Fiume Sabato al km 10+640, prevedendo il passaggio in sicurezza tra l'estradosso della sottospalla e l'intradosso della travata metallica del ponte, in modo da consentire l'accesso alle aree agricole che rimarrebbero intercluse a seguito della soppressione de PL in oggetto.*

tanto premesso, preso atto della Relazione Istruttoria e della Proposta di Provvedimento del Responsabile del Procedimento per la materia paesaggistica, come Ufficio Pianificazione Paesaggistica della DG Governo del Territorio — Regione Campania in via sostitutiva per il comune di Tufo che si esprime favorevolmente con prescrizioni come segue "con la prescrizione che i



muri di chiusura del passaggio a livello vengano rivestiti in pietra come invero già dichiarato nella Relazione paesaggistica e che la parte dell'area oggetto di sbancamento e successivo riempimento con del terreno da riporto per la realizzazione del camminamento sia poi rinverdita per tutti i tratti con essenze autoctone".

tenuto conto che la legittimità delle preesistenze, anche ai fini paesaggistici, costituisce requisito essenziale perché vengano assentiti ulteriori trasformazioni; tenuto conto che nel procedimento di rilascio di Autorizzazione Paesaggistica, questa Soprintendenza ha l'onere di rendere il parere obbligatorio e vincolante di competenza sulla base, ai sensi dell'art. 146 commi 7 e 9, del parere della CLP nonché della relazione tecnica illustrativa corredata dalla proposta di provvedimento del responsabile comunale del procedimento e della documentazione inerenti agli aspetti urbanistico-edilizi, atti tassativamente prescritti dal richiamato codice di settore;

considerato che questa Soprintendenza, pur nella consapevolezza che il potere di gestione del vincolo paesaggistico è ripartito con l'ente territoriale, precisa che tutti i controlli e le valutazioni relative ai profili squisitamente edilizi e urbanistici, compresa la legittimità delle preesistenze, sono di competenza comunale e pertanto il presente parere viene reso esclusivamente sotto il profilo paesaggistico, ex art. 146 del D.Lgs n. 4 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";

per quanto sopra espresso, ritenuto di condividere e fare propria la suesposta valutazione, questa Soprintendenza esprime, per quanto di competenza, "limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso",

PARERE FAVOREVOLE al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, fatti salvi diritti di terzi, per la realizzazione delle sole opere sopra menzionate, subordinando il presente parere al rispetto delle seguenti condizioni:

- che vengano rispettate le prescrizioni impartite dalla proposta di parere del Responsabile del Procedimento per la materia paesaggistica, Ufficio Pianificazione Paesaggistica — DG Governo del Territorio Regione Campania;
- che il rivestimento in pietra dei muretti, realizzati per interdire il PL, sia in pietra locale e non in pietra di Luserna.

Per quel che riguarda la tutela archeologica:

In riferimento a quanto in oggetto, visionata la documentazione, per ciò che attiene esclusivamente alla tutela archeologica, considerato che i lavori in progetto prevedono meramente la soppressione del Passaggio a Livello pedonale al km 10+805 della linea Avellino - Benevento, in area stradale non interferente con beni archeologici, a quote già interessate da moderna attività antropica, in un contesto



oggetto di lavorazioni e opere manutentive precedenti, si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'opera che riveste carattere di pubblica utilità, con la seguente prescrizione:

- nel rispetto del disposto dell'art. 90 del D.lgs. 42/2004, laddove dovessero essere rinvenute strutture antiche e/o ritrovamenti di particolare interesse, andranno tempestivamente comunicati a questo Ente e potranno essere richiesti ulteriori approfondimenti in merito ai suddetti, al fine di verificare l'entità e lo sviluppo planimetrico delle evidenze individuate e se necessario ai fini della tutela, potranno essere richieste particolari misure di protezione e restauro.

L'eventuale successivo nulla osta a procedere dei lavori in oggetto sarà condizionato dai risultati suddetti che saranno tempestivamente valutati da quest'Ufficio, previa consegna della pertinente documentazione.

Né il presente parere, né la successiva determinazione di codesto ente potranno essere intesi come sanatoria di eventuali ulteriori difformità che dovessero interessare l'area oggetto di trasformazione, ancorché lo stesso sia rappresentato nei grafici prodotti.

Si precisa che il presente parere è limitato esclusivamente agli aspetti paesaggistici ed archeologici e non sostituisce altre autorizzazioni e/o pareri anche da parte di questo stesso Istituto, per il rilascio dei quale è necessario adire le procedure previste dalla normativa vigente in materia...omissis...".

- **Regione Campania- Direzione Generale Governo del Territorio- U.O.S. 212.02.01- Pianificazione Paesaggistica** con la nota prot. n. 0362582/2026 del 15/04/2026 ha trasmesso il Decreto Dirigenziale n. 8 del 14/04/2026, quale **Autorizzazione Paesaggistica rilasciata ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 e del D.P.R. n. 31/2017.** Si riporta di seguito in stralcio il contenuto del Decreto Dirigenziale n. 8 del 14/04/2026: "omissis... **CONSIDERATO CHE:**
 - a. veniva esaminata dai competenti uffici regionali della U.O.S. 212.02.01, l'intera documentazione di rito relativa all'istanza di che trattasi, così come trasmessa dal Richiedente;*
 - b. all'esito dell'istruttoria regionale – scaturita in una proposta motivata di provvedimento, redatta ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. 11 del DPR n. 31/2017 – **risultava parere favorevole con le prescrizioni** che i muri di chiusura del passaggio a livello dovessero essere rivestiti in pietra, come invero già dichiarato nella Relazione paesaggistica, e che la parte dell'area oggetto di sbancamento e successivo riempimento con del terreno da riporto per la realizzazione del camminamento, dovesse essere poi rinverdita per tutti i tratti con essenze autoctone;*
 - c. la U.O.S. 212.02.01, con nota prot. n. 179787 del 03/03/2026 – munita della proposta motivata di provvedimento, di cui innanzi, nonché dell'intera documentazione tecnico-grafica relativa al progetto de quo – chiedeva, a mezzo PEC, alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle*



Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino l'obbligatorio, preventivo e relativo parere vincolante, ai sensi dei commi 5 e 7 dell'art. 146 del Codice e del comma 5 dell'art. 11 del DPR n. 31/2017.

PRESO ATTO del parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, reso con nota prot. MIC|MIC_SABAP-SA|07/04/2026|0007480-P e acquisito agli atti della U.O.S. 212.02.01 al prot. n. 345617 in data 09/04/2026, nonché allegato, quale parte integrante e sostanziale, al presente decreto.

RITENUTO di dover provvedere, in via sostitutiva – ai sensi dell'art. 146 del Codice e dell'art. 11 del DPR n. 31/2017 – ad emettere, senza indugio, il provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica, relativo all'intervento in oggetto in conformità al parere favorevole con prescrizioni reso dalla competente Soprintendenza.

VISTI:

a. il D.lgs. n. 42/2004;

b. il D.P.R. n. 31/2017.

alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Responsabile del Procedimento, dott.ssa Gerarda Galdi, e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, unitamente alla espressa dichiarazione di regolarità resa dal sottoscritto Dirigente della U.O.S. 212.02.01, arch. Andrea Nastri.

DECRETA

per i motivi di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

- 1. di rilasciare al Richiedente – fatto salvo il diritto di terzi – l'Autorizzazione Paesaggistica con procedimento semplificato ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 e degli artt. 3 e 11 del DPR n. 31/2017, relativamente al progetto esecutivo delle opere sostitutive per la soppressione del Passaggio a Livello pedonale al km 10+805 della linea Avellino – Benevento, nel Comune di Tufo, in conformità alle prescrizioni impartite nella proposta motivata di provvedimento nonché al parere favorevole con prescrizioni reso della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino con nota prot. MIC|MIC_SABAP-SA|07/04/2026|0007480-P e acquisito agli atti della U.O.S. 212.02.01 al prot. n. 345617 del 09/04/2026, che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante e sostanziale.*
- 2. che avverso il presente decreto è ammesso eventuale ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, così come disposto ex comma 12, art. 146 del Codice...omissis...”.*



- **Provincia di Avellino- Settore 4- Tutela Ambientale- Gestione Traporti-Patrimonio** ha inizialmente trasmesso le note prot. n. 0003612 del 21/01/2026 e n. 0009122 del 17/02/2026 aventi ad oggetto la richiesta di integrazioni documentali nell'ambito dell'istruttoria di competenza. A seguito delle integrazioni inviate da RFI con nota prot. n. RFI.DIN.PSRA\A0011\P12026\0000140 del 5/03/2026 e nota prot. n. RFI.DIN.PSRA\A0011\P\2026\0000389 del 7/05/2026 e del sopralluogo effettuato in data 10/04/2026, la Provincia di Avellino con nota prot. n. 0024811 del 11/05/2026 ha da ultimo trasmesso il proprio parere di competenza il cui contenuto si riporta di seguito in stralcio: *“omissis...preso atto, sulla base della documentazione pervenuta che “le opere in oggetto sono al di fuori della fascia di rispetto del Fiume Sabato e la sezione idraulica risulta invariata rispetto alla situazione attuale, si comunica che l'intervento in oggetto non necessita del nulla osta idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904. In considerazione della vicinanza alla fascia di rispetto e della possibilità di allagamento del percorso pedonale (sez. 8 con Tr= 30 anni, sez. 7 Tr=500 anni e sez. 10 Tr= 200 anni) al fine di tutelare la sicurezza di chi utilizza il percorso pedonale, **si prescrive** l'apposizione di appositi cartelli che segnalino la presenza del fiume e il pericolo di allagamento e vietino la percorrenza del percorso pedonale in caso di allerta meteo”.*
- **Provincia di Avellino- Settore 3 – Pianificazione strategica- gestione Opere Pubbliche e Infrastrutture Viarie- Servizio Pianificazione territoriale Provinciale di coordinamento e assento del Territorio**, ha trasmesso la nota prot. n. 0011220 del 26/02/2026 il cui contenuto si riporta di seguito in stralcio: *“omissis...per quanto di stretta competenza dello Scrivente Servizio, relativamente alla disciplina di cui al Regolamento Regionale 6 ottobre 2025 n. 3, si rileva per quanto innanzi evidenziato che l'intervento non ha incidenza a scala territoriale riguardo alla valutazione di coerenza del progetto in parola con il vigente PTCP, trattandosi di intervento ricadente totalmente in area ferroviaria. Tuttavia, ricadendo l'intervento nel contesto territoriale della rete ecologica individuata dal vigente PTCP nella tav. P.04, si raccomanda laddove possibile operare mitigazioni degli effetti dello stesso. Fermo restando quanto in premessa e l'acquisizione del parere degli Enti preposti, si rappresenta che l'intervento rientra nella competenza del Comune non solo sotto il profilo dell'accertamento della conformità alle leggi e regolamenti cogenti, bensì anche riguardo alla verifica agli eventuali strumenti urbanistici e territoriali sovra ordinari, senza necessità del coinvolgimento della Provincia sotto il profilo della coerenza alla strategie, agli obiettivi e alla macro azioni individuante del PTCP”.*



- **Comune di Tufo** ha trasmesso la nota prot. n.0002602 del 24/06/2026, a firma del responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, con la quale: *“omissis...nell'ambito delle competenze esclusive di questo Ente in materia urbanistica e territoriale ESPRIME PARERE FAVOREVOLE (NULLA OSTA incondizionato) ai fini dell'approvazione del Progetto Esecutivo in oggetto, manifestando il pieno assenso del Comune di Tufo (AV) alla realizzazione delle opere sostitutive per la soppressione del Passaggio a Livello pedonale al km 10+805 della linea Avellino- Benevento, così come descritte negli elaborati progettuali depositati agli atti della Conferenza...omissis...”*
- **Autorità Di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale** ha trasmesso la nota prot. n. 24062/2026 del 22/06/2026 il cui contenuto si riporta di seguito in stralcio: *“omissis...Dall'esame della documentazione progettuale – in particolare della Relazione Geologica (elab.105623 I09PEOOGERTOEO l A) e della Relazione di compatibilità idraulica (elab. 105623 I09PE00GERT00E02B) e delle cartografie di piano è emerso quanto segue:*
 - *con riferimento al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, l'area di intervento non risulta perimetrata né tra le aree a rischio/pericolosità da frana né tra le aree a rischio/pericolosità idraulica;*
 - *con riferimento al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto dell'Appennino Meridionale, l'area di intervento ricade in aree perimetrata a pericolosità idraulica elevata (P3), media (P2) e moderata (P1) e, corrispondentemente, a rischio idraulico elevato (R3), medio (R2) e moderato (R1).**A supporto del progetto, il proponente ha sviluppato uno studio idraulico di dettaglio mediante modellazione accoppiata monodimensionale/bidimensionale (1D/2D) con codice di calcolo HEC-RAS, assumendo le portate di riferimento determinate con il metodo VAPI e gli idrogrammi di piena ricostruiti con il modello di Mockus, per tempi di ritorno pari a 30, 100, 200 e 500 anni. Le analisi evidenziano che il percorso pedonale di progetto può essere interessato da condizioni di allagamento per esondazione del Fiume sabato: in corrispondenza della sezione di calcolo n. 8 per tutti i tempi di ritorno considerati (Tr 30+500 anni), della sezione n. 10 per i tempi di ritorno di 200 e 500 anni e della sezione n. 7 per il tempo di ritorno di 500 anni.*
Poiché l'intervento ricade in aree perimetrata dal PGRA a pericolosità idraulica fino alla classe elevata (P3), la sua ammissibilità è stata valutata alla luce della disciplina dettata dalle Norme di Attuazione del Piano per le aree a pericolosità e rischio idraulico (disposizioni generali per gli interventi ammissibili; disciplina specifica delle aree a pericolosità P3, P2 e P1; studio di



compatibilità idraulica). In particolare, nelle aree a pericolosità elevata P3 sono consentite, tra l'altro, le infrastrutture lineari di trasporto e di servizio – tra cui le ferrovie e i relativi attraversamenti – con esclusione delle opere accessorie e a condizione che non modifichino le condizioni di pericolosità dell'area costituendo ostacolo al libero deflusso o riduzione dell'attuale capacità d'invaso, nonché le opere dichiarate di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, che non prevedano la presenza continuata di persone e per le quali siano adottate misure di mitigazione della vulnerabilità.

Esaminate le singole opere alla luce di tale regime si osserva che:

- la soppressione del passaggio a livello e i muri di chiusura in c.a. costituiscono opere afferenti all'infrastruttura ferroviaria esistente, finalizzate al miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'esercizio, riconducibili alle infrastrutture lineari di trasporto consentite in classe P3;
- il percorso pedonale alternativo, in terra battuta e a raso, costituisce opera di interesse pubblico non delocalizzabile (garanzia di accesso alle aree agricole intercluse), di solo transito e quindi non comportante presenza continuata di persone, realizzata con materiali e tecniche a basso impatto, senza significativa impermeabilizzazione del suolo né sottrazione di capacità d'invaso; resta tuttavia un'opera potenzialmente allagabile per i tempi di ritorno sopra richiamati, per la quale devono essere previste adeguate misure di mitigazione della vulnerabilità e di gestione del rischio residuo.

Per tutto quanto sopra esposto, per i soli aspetti di propria competenza, la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale esprime **parere di compatibilità favorevole alla realizzazione delle opere in oggetto, con le seguenti prescrizioni e condizioni:**

1. essendo il percorso pedonale potenzialmente interessato da allagamento per esondazione del Fiume Sabato (sezione n. 8 per tutti i tempi di ritorno; sezioni nn. 7 e 10 per i tempi di ritorno di 200 e 500 anni), siano adottate misure di mitigazione della vulnerabilità e di gestione del rischio residuo, tra cui l'apposizione di idonea segnaletica di pericolo e l'interdizione del transito pedonale in occasione di eventi di piena e di allerta idraulica, in coerenza con il Piano di Emergenza di Protezione Civile comunale;
2. il percorso pedonale sia realizzato con tecniche e materiali a basso impatto ambientale, evitando l'impermeabilizzazione del suolo e qualsiasi alterazione della morfologia dei luoghi che possa incrementare il ruscellamento o ridurre la capacità d'invaso;
3. sia garantita, mediante apposito piano di manutenzione, la funzionalità nel tempo delle opere e dei relativi presidi di sicurezza idraulica...omissis...”



- **Comunità Montana Partenio – Vallo di Lauro** ha trasmesso la nota prot. n. 0004070 del 22/06/2026 con la quale “omissis...esprime **PARERE FAVOREVOLE** ai sensi della L.R. 11/96 e del Regolamento Regionale n. 3 del 28 settembre 2017 e ss.mm.ii, all’approvazione del progetto esecutivo delle opere sostitutive per la soppressione del passaggio a livello pedonale al km 10 +805 della linea Avellino- Benevento, nel Comune di Tufo (AV).

Il presente parere viene rilasciato ai soli sensi del Regolamento di Tutela e Gestione Sostenibile del Patrimonio Forestale Regionale 28 settembre 2017 n. 3 e ss.mm.ii., ovvero per la finalità del libero uso dei terreni sottoposti al vincolo idrogeologico, di cui al Regio Decreto 30 dicembre 1923 n. 3267.

È altresì fatta salva l’osservanza di alte leggi e regolamenti nei confronti dei quali il vincolo idrogeologico per la sua natura, costituisce procedura autonoma.

Pertanto, non esonera la richiedente dal munirsi di ogni ulteriore parere, nulla-osta e/o autorizzazioni, derivanti da altri vincoli e norme comunque vigenti, in particolare, di quelle prescritte in materia urbanistica ed ambientale, fermo restando le prescrizioni e limitazioni delle misure di salvaguardia previste dal Piano di Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, se interessato e dalle norme di attuazione dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale”.

Non risultano pervenuti i pareri di Regione Campania- Direzione Generale per il Governo del Territorio, Regione Campania - Direzione Generale per la Mobilità e Regione Campania Ufficio del Genio Civile di Avellino per i quali si ritiene applicabile l’istituto del silenzio assenso (art. 14-bis comma 4 della legge 241/1990 e s.m.i.);

CONSIDERATO che le integrazioni/prescrizioni formulate dalle Amministrazioni/Enti sono state oggetto di valutazione, come da documento “*Allegato1*”;

VISTE le risultanze della Conferenza.

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

Art. 1

(Conclusione positiva della Conferenza di Servizi)



ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 14-bis comma 5 e per gli effetti dell'art. 14-quater comma 1 della legge 241/1990:

- è adottata la Determinazione conclusiva del procedimento di approvazione del Progetto Esecutivo delle opere sostitutive per la soppressione del Passaggio a Livello pedonale al km 10+805 della linea Avellino – Benevento, nel Comune di Tufo (AV).
- non risultano pervenuti pareri contrari né dissensi qualificati;
- le prescrizioni indicate negli atti depositati in Conferenza di Servizi, ritenute ammissibili da RFI S.p.A., cui è subordinata l'approvazione del progetto delle opere sostitutive di soppressione dei passaggi a livello, sono quelle riportate nell'Allegato 1, che forma parte integrante della presente determinazione.

Art. 2
(formalità - pubblicazioni)

La determinazione sarà trasmessa alle Amministrazioni/Enti convocati in Conferenza di Servizi e pubblicata sul sito internet di RFI e all'Albo Pretorio del Comune di Tufo.

La Segretaria
Antonella Buonopane

La Presidente
Paola Eugenia Barbaglia